

Avv. FRANCESCO FAMELI

Via R. Fazzi, n. 1 - 50127 FIRENZE

Tel. e fax 055 5271683

francesco.fameli@firenze.pecavvocati.it

Avviso di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 49 c.p.c. del ricorso N.R.G. 12426/2018 (Sig. Giacomo Valente contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., e Arma dei Carabinieri - Comando Generale, in persona del l.r.p.t., ed altro non costituito) mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dal T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I Bis, ordinanza n. 11794/2018 pubblicata il 5.12.2018, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati

Il sottoscritto Avv. Francesco Fameli (C.F. FMLFNC81B11D612X, PEC francesco.fameli@firenze.pecavvocati.it), in qualità di difensore del Sig. Giacomo Valente, nato a Prato il giorno 19 gennaio 1991 (C.F. VLNGCM91A19G999K), in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 11794/2018, resa dal T.A.R. per il Lazio - Roma, Sez. I Bis all'esito della camera di consiglio del 3.12.2018, nel giudizio introdotto con ricorso di cui al N.R.G. 12426/2018, rende noto che con la suddetta ordinanza n. 11794/2018, pubblicata in data 5.12.2018 ed in pari data comunicata, il suddetto Giudice ha autorizzato ai sensi dell'art. 41, c. 4, c.p.a. la notificazione per pubblici proclami del ricorso datato 5.10.2018, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente, così da integrare il contraddittorio rispetto ai candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, in modo conforme all'art. 49 c.p.a., disponendo altresì la sospensione degli atti gravati nelle more e rinviando la causa alla camera di consiglio del 23.1.2019.

In esecuzione del citato provvedimento, si indicano di seguito:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di RG e data della camera di consiglio già fissata con la presente ordinanza:

– autorità giudiziaria adita: T.A.R. per il Lazio - Roma, Sez. I Bis;

– numero di registro generale: RG 12426/2018;

– camera di consiglio per la trattazione collegiale: 23.1.2019 (ore di rito);

b) nominativo del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione resistente:

– ricorrente: Sig. Giacomo Valente, nato a Prato il giorno 19 gennaio 1991 ed ivi residente in Via A. Carlesi, n. 8 (C.F. VLNGCM91A19G999K);

– Amministrazioni resistenti: Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Via XX settembre, n. 8 (C.F. 80234710582); Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Viale Romania, n. 45 (C.F. 80236190585), entrambe costituite in data 27.11.2018;

c) estremi degli atti e provvedimenti impugnati:

con ricorso datato 5.10.2018 e notificato il giorno 8.10.2018, il ricorrente Sig. Giacomo Valente ha adito il T.A.R. per il Lazio - Roma per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti e provvedimenti:

– il provvedimento di cui al n. prot. 361866/3-7 SEL, di esclusione definitiva del ricorrente per inidoneità (mancato possesso dei requisiti attitudinali) dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione all' 8° corso triennale di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri (anni 2018-2021), emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, per il tramite della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, datato 10 luglio 2018 ed in pari data notificato;

– ogni altro atto o provvedimento ad esso presupposto e/o consequenziale, tra i quali, oltre al bando di concorso, il questionario informativo n. prot. 361866/3-3 SEL; la relazione psicologica n. prot. 361866/3-4 SEL; la scheda valutativa n. prot. 361866/3-5 SEL; il verbale della commissione n. prot. 361866/3-6 SEL, e più in generale l'intero raccoglitore delle prove attitudinali, di cui al n. prot. 361866/3 SEL, nonché ogni altro atto o provvedimento comunque connesso al provvedimento di cui sopra, datato 10.7.2018, ivi compresa e per quanto occorra la graduatoria finale di merito e il relativo decreto di approvazione del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, del giorno 8.8.2018 (n. prot. M_D GMIL REG 2018 0467574 08-08-2018).

d) sunto dei motivi di ricorso:

Il ricorso, iscritto come detto con il numero di RG 12426/2018 ed assegnato alla Sezione I Bis, poggia sui seguenti motivi:

I. Eccesso di potere *sub specie* di insufficienza della motivazione. Travisamento dei fatti. Violazione di legge (art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241).

Il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale in esame risulta viziato anzitutto a motivo della palese insufficienza della sua motivazione. L'amministrazione procedente manca infatti del tutto di considerare, tra gli elementi oggetto di ponderazione ai fini della valutazione attitudinale, il pregresso periodo di servizio prestato dal Sig. Valente presso altro corpo del pari ad ordinamento militare, ed in particolare come VFP1 nell'Esercito Italiano (specificamente, nel 186° Reggimento Paracadutisti "Folgore"), riportando la valutazione massima ("eccellente").

Con ciò non si intende affatto affermare che il ricorrente avrebbe dovuto automaticamente essere ritenuto idoneo all'esito delle prove attitudinali in questione (si è ben consapevoli che trattasi di prove concorsuali e di profili distinti, come pure dell'orientamento espresso sul punto dal T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I bis, n. 9692/2017), ma si vuole soltanto rimarcare che anche i precedenti di servizio del candidato avrebbero dovuto formare materia di valutazione da parte della Commissione.

Né nel verbale recante il giudizio definitivo, né nella relazione psicologica, né nella scheda valutativa figura il benché minimo riferimento ai precedenti di servizio del candidato: *tamquam non essent*, e lo si può ricavare dalla mera lettura dei succitati documenti, in cui i suddetti neppure sono menzionati. Tutti gli altri contesti della vita di relazione dell'interessato (famiglia, scuola, sport e hobbies), all'opposto, risultano richiamati e considerati, tanto da trarne valutazioni circa l'esito del giudizio.

Quanto si va sostenendo trova solido sostegno nella giurisprudenza dello stesso Giudice adito. Nella recente T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I bis, 4 aprile 2017, n. 4231, ad esempio, si legge al riguardo che "*il giudizio teorico relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione alla esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l'obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali*

precedenti di servizio dei candidati”. Nello stesso senso, *ex multis*, anche T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I bis, 27 maggio 2017, n. 6225, in cui si osserva che “*è pacifico l'ampio margine di discrezionalità che connota le valutazioni tecniche degli organi chiamati a esprimere il giudizio di idoneità (o inidoneità) del candidato sotto il profilo psico-attitudinale (...), nondimeno tali valutazioni, astratte e prognostiche, devono necessariamente tener conto, proprio perché rivolte ad individuare la personalità psicologica dell'aspirante in relazione alle funzioni da svolgere, anche della precedente valutazione nei confronti dello stesso espressa proprio in un contesto militare che ha avuto modo di valutare il candidato, in modo continuativo e costante (...), senza ravvisare le criticità segnalate dalla commissione di concorso*”.

Ciò non significa sostenere la sussistenza di un onere motivazionale aggravato, in ragione proprio dei precedenti di servizio del ricorrente. Non si pretende infatti che tali precedenti avrebbero dovuto avere un peso maggiore degli altri profili nella valutazione del candidato. Si vuole semplicemente rilevare che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione anche l'esperienza maturata dal ricorrente ed aggiungerla agli elementi da valutare in modo comparativo e complessivo, così da poter illustrare le ragioni distinte ed ulteriori – ritenute prevalenti, appunto all'esito di un giudizio ponderato e globale – che avrebbero giustificato l'esclusione del candidato dalle prove successive. Al contrario, si è qui espunto totalmente quell'elemento dal novero dei profili rilevanti ai fini del giudizio, col risultato di formulare una motivazione del tutto insufficiente.

La rilevanza che i precedenti di servizio possono e devono assumere in casi del genere è sintetizzata dal T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I bis ad esempio nella sentenza n. 4231/2017: “*ciò non significa la prevalenza di questi ultimi [i.e. dei precedenti di servizio] sui risultati conseguenti agli accertamenti psico-attitudinali dei candidati, ma solo che il giudizio prognostico deve necessariamente tenere in debito conto e dimostrare, attraverso una adeguata e congrua motivazione, le ragioni per cui i primi prevalgono sul dato obiettivo e concreto*”. In altri termini, non si invoca nessuna idoneità automatica e nessuna necessaria prevalenza dei precedenti di servizio; di contro, questi devono tuttavia essere “*necessariamente*” considerati dalla p.a., che deve giustificare perché i risultati degli accertamenti (se

di segno negativo) debbano ritenersi prevalenti sui suddetti precedenti nel senso della mancata ammissione del candidato alle prove successive.

Nulla di tutto questo è avvenuto nel caso di specie, in cui i precedenti di servizio del ricorrente neppure risultano menzionati. Di conseguenza, difetta quella *“esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata”*, in virtù della quale soltanto *“il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale”* (Cons. Stato, Sez. VI, 6.12.2016, n. 5150; Sez. IV, 19.10.2004 n. 6713). La motivazione dunque non può che ritenersi palesemente insufficiente.

II. Eccesso di potere per genericità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Violazione di legge (art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241). Travisamento dei fatti. Contraddittorietà tra atti del procedimento.

Come se ciò non bastasse ad invalidare i provvedimenti impugnati, deve rilevarsi in aggiunta che plurimi sono i profili di contraddittorietà e di illogicità della motivazione, che pregiudicano insanabilmente la legittimità del giudizio contestato, oltre che le ipotesi di contraddittorietà tra gli atti del procedimento.

II.1 Si è osservato anzitutto che i succitati atti risultano ben poco comprensibili. Ciò dipende in primo luogo dal fatto che le valutazioni riportate sono espresse in modo assolutamente approssimativo ed astratto. Così, ad esempio, si dice ripetutamente nel giudizio definitivo come nella relazione psicologica che il candidato *“appare un soggetto semplice”* (in che cosa, per quali aspetti e per quale motivo non è dato saperlo). E vi è poi tutto un proliferare di *“appare”* e di *“sembra”*, che altro non fa che connotare il giudizio di un’assoluta incertezza. Che la genericità delle espressioni utilizzate in simili giudizi possa causare l’illegittimità dell’atto è scontato, ed è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza (ad es., T.A.R. Lazio, Sez. I bis, ord. n. 9160/2017).

In secondo luogo, ciascuno dei documenti summenzionati si risolve nella mera giustapposizione di frasi tra loro del tutto sconnesse le une dalle altre, in cui si alternano – a casaccio, verrebbe da dire – elementi positivi ed elementi negativi. Ciò senza che, per di più e soprattutto, si possa capire perché gli

ultimi debbano prevalere sui primi, anche perché si elencano ben più elementi favorevoli al buon esito dei riscontri, che non il contrario. In particolare, nella scheda valutativa si riporta che: 1) *“il soggetto affronta il colloquio con atteggiamento caratterizzato da moderata energia ed assertività”*; 2) *“appare un soggetto (...) moderatamente autodeterminato”*; 3) *“sembra dimostrare un moderato senso di serenità in contesti ed in situazioni poco note”*; 4) *“manifesta una moderata autonomia ed individuazione dal proprio ambiente d’origine”*; 5) *“nei momenti di disagio sembra adottare un modesto atteggiamento di fiducia nelle proprie capacità”*.

Perché tali elementi positivi dovrebbero ritenersi prevaricati dai (ben meno numerosi) rilievi di segno contrario non è dato saperlo, a conferma peraltro dell’insufficienza della motivazione.

II.2. Non solo poi l’impianto motivazionale è generico, oscuro e ben poco comprensibile nella sua articolazione, ma presenta anche forti elementi di contraddizione interna, che riflettono pure una diffusa contraddittorietà tra gli atti della sequenza procedimentale.

Così, mentre nel giudizio definitivo si giunge ad affermare che l’interessato mostrerebbe *“note di ingenuo egocentrismo, che lo inducono ad assumere atteggiamenti rigidi, poco concilianti e scarsamente permeabili alle opinioni altrui”*, nella scheda valutativa, si sostiene che il candidato, *“di indole gregaria sembra aver bisogno del sostegno e dell’approvazione sociale”*. Ne risultano i tratti di un soggetto dalla personalità multipla, che da un lato si atteggierebbe a gradasso, e dall’altro, avrebbe bisogno dell’approvazione del contesto sociale di riferimento. E ancora, si sostiene nella scheda di valutazione attitudinale che *“la motivazione appare idealizzata dettata esclusivamente dal desiderio di ricoprire un ruolo di prestigio e riconoscimento sociale”*. Nel giudizio definitivo, all’opposto, si rileva sul punto che *“la motivazione sembra indirizzata, quasi esclusivamente, alla ricerca del cosiddetto «posto sicuro»”*. D’altro canto, la relazione psicologica aggiunge sul punto un’ulteriore nota di contraddizione, precisando che *“le sue linee direttrici sono ancora ispirate al divertimento ed alla spensieratezza”*. Quindi, lo stesso candidato, ricapitolando, sarebbe mosso allo stesso tempo da motivazioni ideali e rarefatte, dall’ansia tutta pratica e concreta di trovarsi un posto fisso ed uno stipendio, e dalla pura e semplice voglia di divertirsi (!).

II.3 Ancora a proposito delle contraddizioni tra gli atti del procedimento, risultano contraddittori gli esiti ai quali giunge l'ufficiale psicologo rispetto alle risultanze delle prove somministrate al candidato. Lo si può apprezzare *ictu oculi*, semplicemente confrontando la relazione psicologica e gli esiti riportati nel raccoglitore. Quanto ai risultati del questionario BFQ-2, tutte le voci esaminate presentano, in forza delle risposte formulate dal candidato, valori positivi, e anzi ben al di sopra della media. Analogamente, quanto ai risultati del test MMPI-2, i valori sono altrettanto positivi. Tutto quanto si va dicendo risulta palesemente dalla lettura dei risultati dei test e dei relativi grafici, posto che questi sono indicati con indici numerici, per giunta – specie con riferimento al questionario BFQ-2 – con l'espressa indicazione del relativo giudizio di valore (“medio”, “alto”, e via dicendo).

Da quanto emerso non ci si capacita davvero di come l'ufficiale psicologo abbia potuto ritenere, sulla base dei soli risultati scolastici (peraltro positivi, posto il conseguimento del diploma in ragioneria con 70/100), che *“il soggetto possa essere poco scrupoloso ed incline ad applicarsi solo per il minimo indispensabile”*. Viene da chiedersi come si sia potuti arrivare a simili conclusioni di fronte ad un candidato che ha totalizzato, tra l'altro, ben 65 punti su 75 (!) per la “perseveranza” (Pe). Neppure si capisce come si possa sostenere che il candidato *“tende ad adattarsi con modalità prevalentemente passive”*, se riporta valori di “dominanza” pari a 57 su 75. E neppure come si possa giustificare la conclusione per cui l'interessato sarebbe incline a *“coinvolgersi solo superficialmente nelle attività o nei compiti assegnati”*, se solo si considera che ha totalizzato 61 su 75 punti alla voce “scrupolosità”. Per la stessa ragione, stupisce che si giudichi che *“potrebbe affrontare le varie circostanze con una certa superficialità”*: l'esatto contrario del risultato appena menzionato (!).

Ancora e soprattutto, le medesime contraddizioni devono constatarsi tra i suddetti risultati dei test e del questionario ed il giudizio definitivo. Vi si afferma, tra l'altro, che il candidato *“mostra note di ingenuo egocentrismo che lo inducono ad assumere atteggiamenti rigidi, poco concilianti e scarsamente permeabili alle opinioni altrui”*. Come può giudicarsi “rigido”, “poco conciliante” e “scarsamente permeabile alle opinioni altrui” chi esprime valori di “cooperatività” pari a 57 punti su 75 e di “cordialità” pari a 59? Quanto al preteso “egocentrismo” del ricorrente, ed a quello che la

relazione psicologica definisce “*tendenza a fornire risposte poco veritiere per creare un’immagine di equilibrio psicologico, mancanza di difetti e di debolezze*”, può osservarsi che, se è vero che i relativi valori risultano – questi soltanto, tuttavia – superiori al consentito, è vero anche che ciò può considerarsi al più come un goffo tentativo di fornire un’immagine di sé socialmente accettabile, ma trattasi di condotta del tutto naturale, considerato il contesto concorsuale. E comunque ciò non può di per sé solo giustificare un giudizio negativo, anche in considerazione di quanto sopra esposto e del fatto che tutti gli altri valori sono ampiamente positivi.

Per quanto detto, l’impianto motivazionale appare oltre misura generico, illogico, irragionevole e contraddittorio, in ragione di contrasti non solo interni alla motivazione, ma anche tra gli atti della sequenza procedimentale.

III. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed insufficienza dell’istruttoria. Insufficienza ed illogicità manifesta della motivazione (anche in richiamo al I motivo)

Per di più, la Commissione travisa in più occasioni i fatti oggetto delle sue valutazioni e plurime sono le imprecisioni in cui incorre nell’ambito di un’istruttoria in tutta evidenza insufficiente.

In primo luogo, ad esempio, nella scheda valutativa si afferma che il candidato “*risulta poco informato sul ruolo cui aspira, nonostante abbia già partecipato a vari concorsi nell’Arma*”. Tale circostanza tuttavia è destituita di ogni aderenza alla realtà dei fatti, e si invita la resistente a produrre qualsivoglia prova contraria, ed il Giudice ad ordinarne, se lo ritenga, l’esibizione.

Ancora, si rileva nella relazione psicologica che “*l’impegno scolastico evidenzia una certa discontinuità che lascia pensare che il soggetto possa essere poco scrupoloso ed incline ad applicarsi solo per il minimo indispensabile*”. L’ufficiale psicologo invita per l’effetto ad approfondire i seguenti aspetti: “*valutare adattabilità e produttività in un contesto lavorativo esigente e pressante che richiede spirito di sacrificio e capacità di agire anche d’iniziativa*”. Se solo si fosse proceduto in tal senso, approfondendo tali profili (e prima ancora se solo l’ufficiale psicologo avesse tenuto conto di tutte le risultanze del questionario informativo, ed in particolare, tra l’altro, delle risposte fornite al quesito n. 27), si sarebbe constatato che il candidato ha maturato un’esperienza di servizio in ambito militare

(peraltro assai proficua), in cui la sua capacità di adattamento ed il suo spirito di sacrificio sono stati testati in modo più che positivo in un contesto tra i più stressanti e probanti, com'è quello dei corsi di addestramento della Folgore e per l'accesso alla medesima, notoriamente durissimi ed assai selettivi.

Non si comprende allora per quale ragione l'attitudine al sacrificio del candidato sia stata valutata solo in base ai suoi trascorsi scolastici (peraltro positivi) e non anche in base ai suoi eccellenti precedenti di servizio, ad ulteriore riprova del fatto che questi ultimi non sono stati neppure considerati, a conferma di un'istruttoria carente, culminata in una motivazione altrettanto insufficiente.

e) conclusioni formulate in base ai suddetti motivi di ricorso:

1) *in via cautelare*, sospendere i provvedimenti impugnati e ammettere con riserva il ricorrente alle altre fasi del concorso, ed altresì adottare qualsivoglia altro provvedimento d'urgenza, anche soltanto di carattere istruttorio, che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ritenga opportuno a tutelare *medio tempore* gli interessi giuridicamente rilevanti del ricorrente;

2) *in via principale*, accogliere il ricorso e annullare il provvedimento, datato 10 luglio 2018, di esclusione definitiva del ricorrente per inidoneità (mancato possesso dei requisiti attitudinali) dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione all' 8° corso triennale di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri (anni 2018-2021), emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, per il tramite della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, e notificato in data 10 luglio 2018, nonché del pari annullare ogni altro atto o provvedimento presupposto e/o consequenziale, o comunque ad esso connesso (tra i quali, oltre ove e per quanto occorra al bando di concorso, il questionario informativo, la relazione psicologica, la scheda valutativa ed verbale della commissione, di cui rispettivamente ai nn. prot. 361866/3-3 SEL, 361866/3-4 SEL, 361866/3-5 SEL e 361866/3-6 SEL, e più in generale l'intero raccoglitore delle prove attitudinali, di cui al n. prot. 361866/3 SEL), ivi compresa e per quanto occorra la graduatoria finale di merito ed il relativo decreto di approvazione del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare;

3) *in ogni caso*, con vittoria di ogni spesa, nonché di ogni compenso ed onorario, ivi compresi gli

accessori di legge.

f) indicazione dei controinteressati:

tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria (si veda allegato);

g) indicazione relativa alla consultazione dello stato del giudizio:

lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (12426/2018) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", a sua volta rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

h) indicazione del provvedimento che dispone la notifica per pubblici proclami:

la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 5.12.2018, n. 11794, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Si producono in allegato:

1. l'ordinanza n. 11794/2018, pubblicata il 5.12.2018, del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Bis;
2. la graduatoria definitiva, con indicazione dei candidati controinteressati;
3. l'attestazione di conformità.

Firenze, 11 dicembre 2018

Avv. Francesco Fameli